

EMENDAMENTO 1.500**PAGLIARI, RELATORE***Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1. - (*Carta della cittadinanza digitale*). - 1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, a invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, uno o più decreti legislativi, volti a modificare e integrare il Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito "CAD"), nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi *on line* delle pubbliche amministrazioni e, a tal fine, prevedere speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni;
- b) ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità e trasparenza di cittadini e imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio "innanzitutto digitale" (*digital first*);
- c) garantire la disponibilità di connettività a banda larga e l'accesso alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle pubbliche amministrazioni in formato aperto; l'alfabetizzazione digitale; la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;
- d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e resilienza dei sistemi;
- e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di sistema pubblico di identità digitale (SPID) anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle pubbliche amministrazioni e dei privati al predetto Sistema;
- f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo



l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua dei segni;

g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione, nonché obiettivi di risparmio energetico;

h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla *governance* in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;

i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nei termini di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive".

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) con riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli: riorganizzazione, ai fini del risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e alla realizzazione di significativi risparmi per l'utenza, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente introduzione di un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di



proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi; svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Relazione tecnica

L'emendamento 1.500 sostituisce l'articolo 1 del disegno di legge delegando il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La tecnica legislativa utilizzata, di modifica e integrazione del CAD, consente la semplificazione e il riordino delle disposizioni in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni con ciò raggiungendo un evidente obiettivo di maggiore certezza e qualità della regolazione.

Dall'attuazione dei decreti legislativi volti a modificare o integrare il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, come previsto dall'alinea del comma 1 della disposizione. Infatti:

a) il CAD, oggetto di modifiche e integrazioni, non prevede attualmente oneri per la finanza pubblica;

b) i principi ispiratori della delega – semplificazione e razionalizzazione del quadro normativo e della governance, neutralità tecnologica, in particolare, lettere g) e h) – non comportano oneri, al contrario sono in grado di determinare risparmi allo stato non quantificabili;

c) le misure previste in termini infrastrutturali (banda larga, Sistema pubblico di identità digitale, Sistema pubblico di connettività) trovano già copertura finanziaria in bilancio (statale o regionale).

In particolare, relativamente alle lettere a), c), d), e) ed f):

1) Il Piano banda ultralarga trova copertura a valere su tre tipologie di fondi di origine comunitaria, nazionale e regionale: Fers (Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale), Fears (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) e Fsc (Fondo Sviluppo e coesione), congiuntamente ad investimenti privati:

- l'impegno degli operatori privati, concentrato nelle prime 482 città italiane, è stimato in circa 2 miliardi di euro;
- il Piano Strategico Banda Ultralarga, operativo dal 2013, ha già previsto l'utilizzo di 419 milioni di euro per collegare 777 Comuni;



- i POR FBSR e FEASR distribuiranno 4,2 miliardi di euro (incluso cofinanziamento nazionale);
 - il PON Competitività 2014-2020 dedica alle infrastrutture a banda ultralarga 230 milioni di euro.
- 2) Il Sistema pubblico di connettività – già previsto dal Capo VIII del CAD – trova copertura finanziaria nel bilancio dell'Agenda per l'Italia digitale (per un importo di 26.785.508 €). Gli interventi previsti dalla delega relativamente al suddetto Sistema riguardano esclusivamente la semplificazione della relativa disciplina, che produrrà risparmi di spesa allo stato non quantificabili;
- 3) il Sistema pubblico di identità digitale – previsto dall'art. 64 del CAD – è già finanziato sul bilancio AgID per la parte di coordinamento dei gestori di identità (per un importo di 470.469 €), mentre per le amministrazioni aderenti non sono previsti costi di adozione quanto piuttosto riduzione dei costi sostenuti finora per il riconoscimento degli utenti, la gestione delle credenziali di accesso e di autenticazione ai siti web.

Quanto, infine, alla disposizione introdotta all'articolo 7 con la lettera b-bis), si prevede un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, secondo i principi della riorganizzazione, anche mediante eventuale accorpamento, delle funzioni svolte dagli uffici del pubblico registro automobilistico e dalla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dello svolgimento delle relative funzioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione di tali principi deriveranno: un risparmio dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli; significativi risparmi per l'utenza, nonché il superamento della duplicazione delle banche dati attualmente esistenti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e gli uffici del pubblico registro automobilistico. La norma, pertanto, comporta risparmi per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili e che verranno accertati a consuntivo a seguito della creazione dell'archivio unico previsto dalla stessa disposizione.

La modifica della presente Circolare è stata approvata dal comitato per gli affari generali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 19/02/2015.

[Handwritten signature]

ESPRESSIVO

ESPRESSIVO

Il Dirigente Generale dello Stato

[Handwritten signature]

19 FEB 2015



Prot: RGS 0010461/2015

2.500**PAGLIARI, R ELATORE***Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale»;*
- b) *dopo la lettera c) inserire le seguenti:*
 «c-bis) partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c);
 c-ter) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della Conferenza;»;
- c) *alla lettera f) sostituire la parola «ridefinizione» con la seguente: «revisione», e le parole «decisione e precisazione» con le seguenti: «decisione; precisazione»;*
- d) *dopo la lettera f) inserire la seguente: «f-bis) previsione del divieto, per le amministrazioni che non partecipano alla conferenza di servizi ovvero non si esprimono nei termini, di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»;*
- e) *alla lettera g) apportare le seguenti modificazioni:*
- 1) *sostituire le parole: «meccanismi per la composizione» con le seguenti: «meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione»;*
 - 2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti».*

Relazione tecnica

L'emendamento 2.500 introduce e specifica criteri di razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di conferenza di servizi. Essendo la disposizione di natura ordinamentale non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

2.501**PAGLIARI, R ELATORE**

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Relazione tecnica

L'emendamento 2.501 è volto a recepire le condizioni poste dalla Commissione V Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta n. 311 del 13 novembre 2014.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 186 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16.FEB.2015



Prot: RGS 0010461/2015

3.500**PAGLIARI, R ELATORE***Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) alla rubrica, dopo la parola: « amministrazioni » aggiungere la seguente: « pubbliche »;
- b) al comma 1, capoverso « Art. 17-bis » :
 - 1) nella rubrica, sostituire la parola: « statali » con la seguente: « pubbliche »;
 - 2) al comma 1, sostituire le parole: « del provvedimento, compiutamente istruito, » con le seguenti: « dello schema di provvedimento corredato della relativa documentazione »;
 - 3) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « allo schema di provvedimento ».

Relazione tecnica


L'emendamento 3.500 introduce modifiche di natura ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

4.500**PAGLIARI, R ELATORE***Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sostituire le parole: «un decreto legislativo» con le seguenti: «uno o più decreti legislativi»;*
b) *dopo le parole: «n. 241,» inserire le seguenti: «nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa.».*

Relazione tecnica

L'emendamento 4.500 non comporta oneri per la finanza pubblica. Prevedendo, inoltre, l'individuazione dei procedimenti per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa, introduce elementi di maggiore certezza e semplificazione nell'ordinamento.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

Suppl. pag. 1

4.501

PAGLIARI, R ELATORE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Relazione tecnica

L'emendamento 4.501 è volto a recepire le condizioni poste dalla Commissione V Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta n. 311 del 13 novembre 2014.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dall'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

[Handwritten signature]

16 FEB. 2015

Il Ragioniere Generale dello Stato

[Handwritten signature]



Prot: RGS 0010461/2015

5.500

PAGLIARI, relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Autotutela amministrativa)

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.";

b) all'articolo 21:

al comma 1, la parola "denuncia" è sostituita dalla seguente: "segnalazione";

il comma 2 è abrogato;

c) all'articolo 21-nonies:

1) al comma 1, dopo le parole: "entro un termine ragionevole" sono inserite le seguenti: "e, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici,";

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti dal cittadino sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.".

2. L'articolo 1, comma 136 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è abrogato.»

Relazione tecnica

L'emendamento 5.500 delimitando, anche temporalmente, la possibilità di intervento in autotutela da parte della pubblica amministrazione introduce misure di semplificazione e maggiore certezza di regolazione. L'a disposizione, di carattere ordinamentale, non produce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO

 NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

6.500**PAGLIARI, relatore***Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

1-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

Relazione tecnica

L'emendamento 6.500 è volto a prevedere, al pari di quanto già contenuto negli altri articoli del disegno di legge, la procedura per l'adozione dei decreti delegati, precisando anche che lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, come richiesto espressamente dalla 5ª Commissione Bilancio del Senato per altri articoli analoghi.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 198 ha avuto esito

 POSITIVO

 NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015




Prot: RGS 0010461/2015

7.500

PAGLIARI, R ELATORE

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Relazione tecnica

L'emendamento 7.500 è volto a recepire le condizioni poste dalla Commissione V Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta n. 311 del 13 novembre 2014.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



EMENDAMENTO 7.501 - Riformulazione

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) con riferimento all'amministrazione centrale e a quella periferica: riduzione degli uffici e del personale anche dirigenziale destinati ad attività strumentali, fatte salve le esigenze connesse ad eventuali processi di reinternalizzazione di servizi, e correlativo rafforzamento degli uffici che erogano prestazioni ai cittadini e alle imprese; preferenza in ogni caso, salva la dimostrata impossibilità, per la gestione unitaria dei servizi strumentali, attraverso la costituzione di uffici comuni e previa l'eventuale collocazione delle sedi in edifici comuni o contigui; riordino o soppressione degli uffici e organismi in ordine ai quali, anche all'esito della ricognizione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, risultino disfunzioni organizzative o finanziarie o duplicazioni di funzioni o strutture; riordino dell'Associazione Formez PA mediante ridefinizione dell'organizzazione e delle funzioni, in applicazione dei principi di semplificazione, efficienza, contenimento della spesa e riduzione degli organi; razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali; riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare e nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, ed eventuale assorbimento del medesimo nelle altre Forze di polizia, ferma restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare, della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà; riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la definizione dell'assetto delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, escludendo in ogni caso la confluenza presso le Forze di polizia».

Relazione tecnica

L'emendamento 7.501 introduce, con riferimento alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale e periferica, criteri di razionalizzazione e di riordino (anche mediante soppressione e riduzione di organi) dai quali deriveranno risparmi per la finanza pubblica allo stato non quantificabili, data la complessità degli interventi, e che saranno accertati a consuntivo.

La verifica della presenza e l'elenco funzioni effettuate ai sensi e per gli
 art. 10 e 11 della legge n. 114 del 11 agosto 2014, convertita in legge n. 90 del 24 giugno 2014,
 è stata effettuata.

ESISTENTE

IN ESISTENZA
 Il Responsabile Contratto dello Stato

[Firma]
 19 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

7.502

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) con riferimento alla sola amministrazione centrale, all'esclusivo fine di attuare l'articolo 95 della Costituzione e di rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, precisare:

- 1) le competenze regolamentari e quelle amministrative funzionali al mantenimento dell'unità dell'indirizzo e alla promozione dell'attività dei ministri da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 2) le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di analisi e definizione delle politiche pubbliche;
- 3) i procedimenti di designazione o di nomina di competenza, diretta o indiretta, del Governo o dei singoli ministri, in modo da garantire che le scelte, quand'anche da formalizzarsi con provvedimenti di singoli Ministri, siano oggetto di esame in Consiglio dei Ministri;
- 4) la disciplina degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Viceministri e dei Sottosegretari di Stato, con determinazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie destinate ai suddetti uffici, in relazione alle attribuzioni e alle dimensioni dei rispettivi Ministeri, anche al fine di garantire un'adeguata qualificazione professionale del relativo personale;
- 5) la competenza in materia di vigilanza sulle agenzie governative nazionali, al fine di assicurare l'effettivo esercizio delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio, nel rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico e gestione;».

Relazione tecnica

L'emendamento 7.502, essendo finalizzato ad attuare l'articolo 95 della Costituzione e a rendere effettive le statuizioni dell'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, non rileva sotto il profilo finanziario.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito

 POSITIVO

 NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

7.503**PAGLIARI, relatore***Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) *dopo le parole: «riduzione del numero», inserire le seguenti: «tenendo conto delle esigenze connesse all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56»;*
- 2) *dopo le parole: «uffici facenti parte dell'Ufficio territoriale dello Stato», inserire le seguenti: «e di rappresentanza dell'amministrazione statale, anche ai fini dell'articolo 2».*

Relazione tecnica

Le modifiche introdotte dall'emendamento 7.503 rispondono all'esigenza di coordinamento con la legge n. 56 del 2014 e con i principi contenuti nel disegno di legge in materia di conferenza dei servizi.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

8.500
PAGLIARI, relatore
Sopprimere l'articolo.

Relazione tecnica

L'emendamento 8.500 è soppressivo dell'intero articolo 8 del disegno di legge e non rileva sotto il profilo finanziario.

La verifica della presenza in questo articolo, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 21 dicembre 2000 n. 190, ha avuto esito


POSITIVO

INIATIVIVO

Il Regolatore Generale dello Stato

Ac

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

8.0.100**PAGLIARI, R ELATORE***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riforma dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche mediante la modifica del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione del diritto annuale a carico delle imprese tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione del numero dalle attuali 105 a non più di 60 mediante accorpamento sulla base di una soglia dimensionale minima di 80.000 imprese e unità locali iscritte o annotate nel registro delle imprese, salvaguardando la presenza di almeno una camera di commercio in ogni regione e tenendo conto delle specificità geo-economiche dei territori, nonché definizione delle condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le Unioni Regionali;

c) ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicità legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attività nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonché attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle Regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, limitando lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati;

d) riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le Camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicità legale delle imprese, garantendo la continuità operativa del sistema informativo nazionale e l'unitarietà di indirizzo applicativo e interpretativo attraverso il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico;

e) riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali;

f) disciplina transitoria che assicuri la sostenibilità finanziaria, anche con riguardo ai progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero, il mantenimento dei livelli occupazionali e contempra poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma, anche mediante la nomina di commissari in caso di inadempimento da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.



Prot: RGS 0010461/2015

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive».

Relazione tecnica

L'emendamento 8.0.100, che individua principi e criteri direttivi per il riordino dell'organizzazione, delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, perseguendo finalità di razionalizzazione e riduzione di organi e attività, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto della disciplina transitoria di cui al comma 1, lettera f). Quest'ultima, infatti, è volta a garantire, oltre al mantenimento dei livelli occupazionali, la prosecuzione dei progetti in corso per la promozione dell'attività economica all'estero. Si tratta, pertanto, di assicurare attività già avviata con risorse esistenti.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 della legge 1 dicembre 2000, n. 190 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

9.500
PAGLIARI, R ELATORE
Sopprimere l'articolo

Relazione tecnica

L'emendamento 9.500 (soppressivo dell'articolo 9) è volto a recepire le condizioni poste dalla Commissione V Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta n. 311 del 13 novembre 2014.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

AS
16 FEB. 2015

[Signature]



Prot: RGS 0010461/2015

10.500**PAGLIARI, R ELATORE**

Ai comma 1, lettera m), dopo le parole: «incarichi conferiti», inserire le seguenti: «e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale».

Relazione tecnica

L'emendamento 10.500 è volto a recepire le condizioni poste dalla Commissione V Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta n. 311 del 13 novembre 2014.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

10.501**PAGLIARI, R ELATORE**

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Relazione tecnica

L'emendamento 10.501 è volto a recepire le condizioni poste dalla Commissione V Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta n. 311 del 13 novembre 2014.

La verifica della presunte relazione tecnica, e' letta ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 198 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

10.502**PAGLIARI, relatore***Al comma 1, lettera b), numero 1), apportare le seguenti modificazioni:*

- 1) dopo le parole: «economici nazionali» inserire le seguenti: «, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca»;*
- 2) sostituire le parole da: «o di mancata conferma» fino a: «e della mancata conferma» con le seguenti: «degli incarichi, nonché dell'effettiva adozione e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca».*

Relazione tecnica

L'emendamento 10.502 è volto a chiarire le categorie dei dirigenti che confluiscono nel ruolo unico dei dirigenti dello Stato e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

10.503

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, lettera b), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: «dirigenza amministrativa» inserire le seguenti: «, professionale e tecnica»;
b) sostituire le parole: «e della dirigenza tecnica» con le seguenti: «, veterinaria e sanitaria».

Relazione tecnica

L'emendamento 10.503 è volto a chiarire le categorie dei dirigenti che confluiscono nel ruolo unico dei dirigenti dello Stato e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 11 dicembre 2008, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



EMENDAMENTO 10.504 - Riformulazione

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 186, lettera d) della legge 23 dicembre 2009, n. 191;».

Relazione tecnica

L'emendamento 10.504 prevede per gli enti locali il mantenimento della figura del direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 2, comma 186, lettera d) della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che prevede la soppressione della figura del direttore generale, tranne che nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

La proposta non comporta modifiche all'assetto organizzativo vigente né, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri.


Il presente documento è stato approvato dalla Commissione di lavoro per il
trattamento del personale in servizio presso il Ministero delle
Finanze e del Tesoro.



DIRETTORE

PRESIDENTE

Il Ministro delle Finanze e del Tesoro



19 FEB. 2015



EMENDAMENTO 10.505 - Riformulazione

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a) e b), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».

Relazione tecnica

L'emendamento 10.505 è volto a prevedere la revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola Nazionale dell'Amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, precisando espressamente che tale riorganizzazione avvenga senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò vale anche per l'avvalimento delle migliori istituzioni di formazione, da selezionare con procedure trasparenti volte anche all'individuazione delle offerte più vantaggiose, e comunque nei limiti delle risorse esistenti sul bilancio della SNA.

Il finanziamento delle attività della Scuola Nazionale dell'amministrazione risulta da tre fonti di entrata.

In primo luogo, i fondi per il suo funzionamento stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri: a seguito della revisione, le stesse somme saranno utilizzate per il funzionamento dell'organismo riformato. Con questi fondi vengono, tra l'altro, retribuiti i docenti stabili della Sna. Ove la riforma disponesse nel senso dell'affidamento a soggetti esterni di attività di reclutamento o formazione, ciò avverrebbe comunque nei limiti delle suddette risorse.

In secondo luogo, il finanziamento aggiuntivo 1,5 milioni di euro previsto dall'articolo 28, commi 9 e 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per il corso-concorso per l'accesso alla dirigenza pubblica, che viene stanziato in corrispondenza del relativo bando: anche in questo caso, ove le relative attività venissero affidate a soggetti esterni, ciò avverrebbe nei limiti delle suddette risorse.

In terzo luogo, i fondi derivanti da convenzioni stipulate tra la Sna e altri soggetti (in particolare, le amministrazioni non statali) per lo svolgimento di attività di formazione a titolo




oneroso. La riforma dovrebbe favorire simili collaborazioni, agevolando questi introiti ed eventualmente consentendo di utilizzarli per lo svolgimento di attività formative anche attraverso soggetti esterni.

La vestita dell'impresa e di fatto a carico dell'impresa di cui per gli
obiettivi di cui si parla in art. 10 legge n. 120 del 2003. Per un
avviso 2004

POSITIVO

NEGATIVO

Il Regolamento è approvato dalla Giunta



19 FEB. 2015



EMENDAMENTO 10.506

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: «presso la Scuola» fino a: «istituzioni universitarie» e da: «per almeno due» fino alla fine della lettera.

Relazione tecnica

L'emendamento 10.506 si è reso necessario al solo fine di coordinare il testo con le modifiche apportate al disegno di legge dall'emendamento 10.505 e non comporta effetti onerosi per la finanza pubblica.

La scheda di lavoro è stata approvata in data 19/02/2015 dal Gruppo di lavoro per gli emendamenti al disegno di legge n. 10 del 2014.

[Handwritten signature]

MINISTRO

DELL'ECONOMIA

Il Ministro dell'Economia, **Giuseppe**

[Handwritten signature]

19 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

10.507

PAGLIARI, rel.atore

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «e approvati dalle Commissioni» fino a: «medesime Commissioni» con le seguenti: «sulla base dei criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b)».

Relazione tecnica

L'emendamento 10.507 si limita a prevedere una modifica delle funzioni della Commissione per la dirigenza statale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

10.508

PAGLIARI, relatore

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:***«h) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; superamento degli automatismi nel percorso di carriera e costruzione dello stesso in funzione degli esiti della valutazione;».****Relazione tecnica**

L'emendamento 10.508 introduce un ulteriore criterio in materia di valutazione dei risultati e relativo collegamento con il conferimento degli incarichi dirigenziali. Tale emendamento apporta modifiche non rilevanti sul profilo finanziario.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000, n. 198 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

10.509

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: «o disciplinare dei dirigenti» con le seguenti: «amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale».

Relazione tecnica

L'emendamento 10.509 contiene precisazioni in tema di responsabilità dei dirigenti. Tale emendamento apporta modifiche non rilevanti sul profilo finanziario.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

10.510

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, lettera l), sostituire le parole da: «definizione di limiti assoluti» a: «posizione fissa nel trattamento economico fondamentale» con le seguenti: «confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale;».

Relazione tecnica

L'emendamento 10.510, che recopisce le proposte avanzate da diversi gruppi parlamentari, è volto ad eliminare i limiti percentuali alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti pubblici fissati nel disegno di legge, ritenendo più opportuno che gli stessi vengano successivamente individuati in sede di attuazione della delega, la quale si limita a definire principi e criteri direttivi.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

11.500

FAGLIARI, rel atore

Al comma 4, lettera b), prima della parola: «prioritariamente» inserire le seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa.».

Relazione tecnica

L'emendamento 11.500 si limita a meglio specificare i soggetti beneficiari dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, senza ampliare la platea e, pertanto, l'intervento è ad invarianza di spesa.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

12.500**PAGLIARI, R. ELATORE**

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «pareri delle Commissioni competenti», inserire le seguenti: «per materia e per i profili finanziari».

Relazione tecnica

L'emendamento 12.500 è volto a recepire le condizioni poste dalla Commissione V Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta n. 311 del 13 novembre 2014.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2000, n. 190 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015



EMENDAMENTO 12.501

PAGLIARI, relatore

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «azionarie» con la seguente: «societarie».

Relazione tecnica

L'emendamento 12.501 contiene una modifica meramente terminologica, di coordinamento con l'emendamento del relatore all'articolo 14 e non comporta conseguentemente effetti onerosi per la finanza pubblica.

Il presente documento è di natura puramente tecnica e non ha valore giuridico. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Generale del MEF.

XI PRINCIPALE

19 FEBRU 2015

Il Direttore del Dipartimento della Finanza

19 FEB. 2015



13.500 (Riformulazione)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), dopo le parole: «n. 165.» inserire le seguenti: «di funzioni di supporto tecnico nell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma.»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente: «e-bis) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle Pubbliche amministrazioni per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.»;

c) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti: «g-bis) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente, del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle pubbliche amministrazioni e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;

g-ter) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare, rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;

g-quater) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, anche attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;

g-quinquies) razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti.».



Relazione tecnica

L'emendamento 13.500 alla lettera a) attribuisce all'ARAN funzioni di supporto nell'attuazione della delega in materia di rilevazione delle competenze dei pubblici dipendenti. Tali funzioni saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti.


L'emendamento alla lettera b) è diretto a prevedere il trasferimento all'INPS della funzione di verifica delle assenze per malattia del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, già effettuata dal Servizio sanitario nazionale (SSN). In relazione alla circostanza che il predetto SSN è da decenni strutturato per provvedere alla funzione di cui trattasi e diversamente organizzato sul territorio nazionale, l'emendamento prevede una sede di confronto fra lo Stato e le regioni per la quantificazione delle risorse finanziarie allo stato impiegate per lo svolgimento della funzione stessa e per la definizione delle modalità di impiego del personale già adibito alla funzione, allo scopo di garantire effettiva neutralità finanziaria della disposizione.

Infine, la lettera c) introduce specifici criteri di delega in materia di valutazione e di responsabilità dei pubblici dipendenti e, pertanto, non rileva sul profilo finanziario. La stessa lettera, introducendo la lettera g-quinquies, prevede, altresì, la razionalizzazione dei flussi informativi delle amministrazioni territoriali, che in fase attuativa non potrà che comportare risparmi.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Regionale Generale dello Stato



12 4 FEB. 2015



EMENDAMENTO 14.500 - Riformulazione

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni)

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

- a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte e agli interessi pubblici di riferimento, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;
- b) ai fini della razionalizzazione del sistema delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche;
- c) precisa definizione del regime delle responsabilità dei dipendenti e degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate;
- d) razionalizzazione e rafforzamento dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati;
- e) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
- f) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
- g) regolazione dei flussi finanziari tra ente pubblico e società partecipate secondo il criterio di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private;
- h) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:
 - 1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione e di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
 - 2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico ed evitare effetti distortivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
 - 3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;



- 4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione dei dati economico-patrimoniali e indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;
- 5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate.».


Relazione tecnica

L'emendamento 14.500 è interamente sostitutivo dell'articolo 14 del disegno di legge. La disposizione, di riordino normativo e di semplificazione, non produce impatti negativi sulla finanza pubblica; al contrario, si prevede di ottenere risparmi per la finanza pubblica allo stato non quantificabili, data la complessità degli interventi, e che saranno accertati a consuntivo.

Il Presidente della Commissione ha autorizzato il Presidente della Commissione a firmare al nome e per gli uffici della Commissione.

AGGIORNATO

Il Segretario Generale della Commissione



11 8 FEB. 2015



EMENDAMENTO 15.500 - Rifórmulazione*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 15.***(Riordino della disciplina dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale)*

1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:

- a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei Comuni e delle Città metropolitane, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
- b) abrogazione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai principi generali in materia di concorrenza;
- c) individuazione della disciplina generale in materia di organizzazione e gestione dei servizi d'interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai principi di concorrenza, adeguatezza, sussidiarietà, anche orizzontale, e proporzionalità;
- d) individuazione, in tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei principi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
- e) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza;
- f) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale;
- g) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o inconfiribilità di incarichi o cariche;
- h) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a principi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;
- i) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;
- l) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;
- m) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;
- n) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia.».



Relazione tecnica

L'emendamento 15.500 è interamente sostitutivo dell'articolo 14 del disegno di legge. La disposizione, di riordino normativo e di semplificazione, non produce impatti negativi sulla finanza pubblica tenuto anche conto della specifica clausola di invarianza finanziaria prevista; al contrario, si prevede di ottenere risparmi per la finanza pubblica allo stato, non quantificabili, data la complessità degli interventi, e che saranno accertati a consuntivo.

La presente relazione tecnica è stata redatta e approvata dal Comitato di lavoro per gli emendamenti al disegno di legge n. 10 del 2014, in data 19/02/2015.

[Handwritten mark]

ESPONENTE

LEGALE

Il Segretario Generale della Camera

[Handwritten signature]

19 FEB. 2015



Prot: RGS 0010461/2015

16.500

PAGLIARI, relatore

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti commi: «2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.»

Relazione tecnica

L'emendamento 16.500 è volto a recepire le condizioni poste dalla Commissione V Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta n. 311 del 13 novembre 2014.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 FEB. 2015

